

Allegato A - disciplinare

COMUNE DI VALLEBONA

PROVINCIA DI IMPERIA

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA AI SENSI DELL'ART. 2
DEL D.L. 23/11/2020 N.154, IN
BASE ALL'OCDPC N. 658 DEL
29/03/2020 – TERZA EROGAZIONE**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Vallebona di una terza erogazione di buoni spesa, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19, di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e alla luce del D.P.C.M. del 3.11.2020 recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 recante *«Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per *“generi di prima necessità”* i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi i presidi medico/sanitari (pannolini, pannoloni, assorbenti) - farmaci e prodotti per l'igiene della casa;
- b) per *“soggetti beneficiari”*, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare;
- c) per *“buono spesa,”* il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti e/o convenzionati con il Comune di VALLEBONA, pubblicati sul sito internet comunale;
- d) per *“servizi sociali”*, l'ATS n. 1 Bordighera-Seborga-Vallebona, ente d'ambito gestore dei servizi sociali.

ART. 3 – IMPORTO DEL BUONO SPESA

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato in ragione del numero delle domande pervenute e del numero dei componenti dei relativi nuclei familiari e specificamente come segue:

- a) per i generi alimentari e i prodotti per l'igiene della casa e per l'igiene personale:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO VALIDO PER 1 MESE (dalla data di rilascio del buono)
NUCLEI composti da 1 persona	€ 100,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)

NUCLEI fino a 2 persone	€ 200,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)
NUCLEI fino a 3 persone	€ 300,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)
Nuclei con 4 persone o più	€ 400,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)

b) per i farmaci e presidi medico/sanitari:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO VALIDO PER 1 MESE (dalla data di rilascio del buono)
NUCLEI composti da 1 persona	€ 25,00
NUCLEI fino a 2 persone	€ 50,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)
NUCLEI fino a 3 persone	€ 75,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)
Nuclei con 4 persone o più	€ 100,00 (in buoni spesa di € 25,00 cadauno)

Quanto sopra in considerazione del contributo incassato dal Comune di Vallebona per € 10.611,72 ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 a cui occorre sommare il residuo importo ad oggi nella disponibilità del Comune di Vallebona di complessivi € 100,00, che residuano a seguito delle precedenti due erogazioni di buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

L'entità dei buoni meglio sopra dettagliati verrà rimodulata proporzionalmente nel caso di domande ammissibili complessivamente di importo superiore a quanto assegnato a questo Comune ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154.

ART. 4 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai competenti uffici comunali di Vallebona, sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare, ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto sia:

- a) delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** che segnalano a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche seguiti dai predetti uffici, non assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico. **A tal fine viene predisposto dall'Area Amministrativa e Affari Generali del Comune di Vallebona uno specifico elenco. Questi nuclei potranno anche non presentare alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'ATS n. 1.**
- b) delle **istanze di parte** dei residenti che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dal competente ufficio comunale **di Vallebona uno specifico avviso** secondo schema *allegato B* e **relativo elenco**.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine congruo, **non perentorio**, sia per l'invio delle **relazioni tecniche dei servizi sociali** e/o delle **istanze di parte dei singoli cittadini**.

ART. 5 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali presso l'ATS n. 1 a comunicare, entro il termine perentorio di **LUNEDI' 14 DICEMBRE 2020** i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'art.2 del decreto – legge 23 novembre 2020, n. 154, in base all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.
2. I competenti uffici comunali di Vallebona pubblicano inoltre specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali.
3. I competenti uffici comunali di Vallebona redigono appositi elenchi dei beneficiari di cui al comma 1 e 2, che verranno approvati con provvedimento dell'organo competente.

ART. 6 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA

1. L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale.

ART. 7 - VERIFICA DELL'UTILIZZO DEL BUONO

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

ART. 8 – RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI E UTENTI

1. I competenti uffici comunali di Vallebona provvedono ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali all'utilizzo da parte dei soggetti economicamente svantaggiati dei buoni spesa erogati dal Comune Vallebona ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute, al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

3. Si precisa che il buono spesa:

- dà diritto all'acquisto **dei soli generi di prima necessità** e cioè i prodotti alimentari, quelli per l'igiene personale - ivi compresi i presidi medico/sanitari (pannolini, pannoloni, assorbenti) - i farmaci e o prodotti per l'igiene della casa;
- sono **esclusi**:
 - a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
 - b) alimenti e prodotti per gli animali;
 - c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati e/o individuati dall'Ente;
- non è cedibile;
- non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- comporta l'obbligo per il fruitore di regolare in contanti l'eventuale differenza in eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'art.2 del decreto – legge 23 novembre 2020, n. 154, in base all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.